

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
471/2012/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE
RIFORMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL SERVIZIO DI TUTELA
– PRIMI ORIENTAMENTI –

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
13 novembre 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per la riforma della definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG).

Il documento prende le mosse da quanto annunciato nella Presentazione della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta in Parlamento (pag. 13, 27 giugno 2012), considera le risultanze dell'istruttoria conoscitiva sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale e si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/GAS.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Il presente documento riporta i primi orientamenti circa i criteri della riforma e sarà seguito da un secondo documento per la consultazione in cui verranno dettagliate le modalità di questa riforma. Ciò per raggiungere l'obiettivo di rendere operativa la suddetta riforma dall'1 aprile 2013. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 3 dicembre 2012. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Unità Mercati Retail

Unità Condizioni economiche di tutela e perequazione

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Elementi di contesto

Cenni normativi

- 1.1 La legge n. 481/95, attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresi quindi i servizi di vendita ai clienti finali.
- 1.2 L’articolo 1, comma 3 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge n. 73/07), prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”.
- 1.3 Ai fini dell’esercizio dei predetti poteri di vigilanza, l’articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE ribadisce che essi devono avere a oggetto, tra gli altri, il livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso (lettera i); nonché il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale (lettera j).
- 1.4 Quanto invece ai poteri di intervento (in particolare, di regolazione) richiamati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 73/07, tale norma prevede espressamente che l’Autorità definisca “transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] per le forniture di gas naturale [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali”. Tale potere è stato confermato, con riferimento ai c.d. clienti vulnerabili, dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (articolo 7, comma 1, che sostituisce l’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), ai sensi del quale, per tali clienti, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento.
- 1.5 Con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente sul predetto potere di regolazione dei prezzi di riferimento, prevedendo che l’Autorità, nell’adeguare i predetti prezzi ai livelli europei, “nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l’aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevato sui mercati”. Si tratta di un principio di gradualità a cui l’Autorità deve conformare la nuova regolazione dei prezzi di riferimento, volta ad ancorare le modalità di calcolo della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale, non più al prezzo dei contratti pluriennali di importazione, ma ai prezzi (oggi tendenzialmente più bassi) che si formano in esito alla contrattazione di tipo *spot*.
- 1.6 Un tale principio di gradualità ha una duplice funzione, in quanto, da un lato, mira a tutelare i clienti finali rispetto al c.d. rischio prezzo che connota la dinamica dei mercati *spot*, dall’altro lato, è volto a evitare che il mero riferimento al prezzo che si forma in tali mercati possa determinare una situazione di insostenibilità economico-finanziaria per alcuni venditori al dettaglio, qualora non si tenga adeguatamente conto delle attuali diverse forme di

approvvigionamento di questi operatori e, conseguentemente, di elementi di gradualità coerenti con le esigenze di rinegoziazione.

- 1.7 Sotto quest'ultimo profilo, è bene precisare sin d'ora che un tale principio di gradualità non può comportare un indiscriminato riconoscimento di extraprofitti per i venditori al dettaglio, specie se tali extraprofitti sono conseguibili anche in ragione dell'attuale disciplina dell'Autorità in materia di componente di commercializzazione all'ingrosso, definita nel precedente contesto (che ne ancora le modalità di calcolo ai prezzi medi di importazione basati su contratti di lungo periodo con clausole *take or pay*, e non ai prezzi – più bassi – che si formano nell'ambito della contrattazione a breve termine).
- 1.8 In tale prospettiva, pertanto, nel dare attuazione al richiamato principio di gradualità, l'Autorità, proprio al fine di evitare rendite di posizione, non può non tener conto delle diverse strutture di approvvigionamento dei diversi attori che operano sul mercato al dettaglio e, pertanto, delle specifiche esigenze di gradualità nell'adeguamento delle strutture di approvvigionamento che oggi sono basate sui contratti di importazione di lungo periodo.

Inquadramento tecnico-economico dell'attuale componente CCI

- 1.9 La definizione delle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela è stata ed è effettuata dall'Autorità in modo tale da riflettere i costi di approvvigionamento all'ingrosso che le società di vendita al dettaglio sosterebbero se operassero con adeguati (ad esempio, medi) livelli di efficienza (di seguito: costo medio efficiente). Pertanto, in presenza di un mercato all'ingrosso liquido e trasparente, tale determinazione dovrebbe avvenire prendendo a riferimento il valore della materia prima gas all'ingrosso espresso dal mercato.
- 1.10 Da ciò discende un legame diretto e inscindibile tra la struttura del mercato all'ingrosso per l'approvvigionamento del gas e i criteri con cui tale gas è valorizzato nell'ambito della definizione delle condizioni economiche per il servizio di tutela. L'Autorità, dunque, non fissa amministrativamente il valore della materia prima per il servizio di tutela, ma ne fa discendere il valore dai mercati all'ingrosso del gas naturale e dalle loro evoluzioni.
- 1.11 Gli attuali criteri di calcolo della componente *CCI* hanno origine nel passato, in un quadro di mercato largamente concentrato, in cui non vi erano riferimenti trasparenti di prezzo all'ingrosso ed in cui la presenza di operatori terzi rispetto all'*incumbent*, quasi monopolista, era riconducibile al cosiddetto modello di "entrata senza concorrenza", ovvero un modello in cui, una volta definite le quote di mercato in relazione alla disponibilità a monte di materia prima, ciascun operatore serve la propria quota di mercato senza alcuna spinta concorrenziale per la conquista di quote maggiori¹.
- 1.12 In quel contesto, pertanto, la determinazione delle componenti delle condizioni economiche di fornitura, soprattutto in relazione all'approvvigionamento all'ingrosso, non poteva che essere fatta semplicemente prendendo a riferimento i costi ai quali i venditori al dettaglio si approvvigionavano all'ingrosso sul mercato nazionale. Infatti, l'utilizzo – quale costo medio efficiente – dei costi di approvvigionamento all'ingrosso dei venditori al dettaglio avrebbe verosimilmente "internalizzato", a danno del consumatore finale, la presenza di rendite e/o di

¹ Oltre agli elementi descritti, è noto che un ulteriore fattore di "ripartizione del mercato" era costituito dall'esistenza dei tetti antitrust sul gas immesso, oggi superati con la disposizione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

extraprofitti di cui godevano i venditori all'ingrosso attraverso l'esercizio del proprio potere di mercato. La regolazione della componente *CCI* del passato scontava questo assetto.

- 1.13 L'Autorità, dunque, si è trovata negli anni a disporre di un unico strumento – la componente *CCI* e i criteri per la sua determinazione – a fronte di una pluralità di obiettivi anche contrastanti tra loro, in cui si affrontavano da un lato, l'esigenza di garantire al consumatore finale un prezzo per la materia prima gas che consentisse al tempo stesso, con la minima distorsione possibile, sia l'allineamento ai costi efficienti sia la sicurezza della fornitura, dall'altro, l'esigenza di unire alla promozione della concorrenza, perseguita in particolare (ma non solo) attraverso la regolazione infrastrutturale, il contenimento del potere di mercato dell'*incumbent*.
- 1.14 Al fine di perseguire contemporaneamente questi obiettivi, l'applicazione del criterio del costo medio efficiente di approvvigionamento adottata nel passato dall'Autorità è risultata quella di valorizzare la materia prima gas secondo metodologie analoghe a quelle presenti nei contratti di importazione di lungo termine, ovvero dei contratti con clausole di obbligo di ritiro *take or pay* (di seguito: contratti ToP), ovvero dei costi mediamente efficienti sostenuti dai soggetti importatori².

2 Le ragioni dell'intervento

Lo stato attuale del mercato all'ingrosso del gas naturale

- 2.1 Come ricordato, la disponibilità di criteri alternativi al costo medio di approvvigionamento dei contratti ToP per la determinazione del valore della materia prima gas delle condizioni economiche non può prescindere dall'evoluzione verso il paradigma concorrenziale del mercato all'ingrosso e dalla relativa formazione di indicatori di prezzo liquidi e trasparenti.
- 2.2 Già nel 2003 l'Autorità, congiuntamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato³, aveva individuato nella creazione di un eccesso di offerta la preconditione per lo sviluppo in senso concorrenziale del mercato del gas italiano. Oggi, a quasi dieci anni di distanza, è utile riconoscere che i fattori determinanti l'attuale sviluppo concorrenziale del mercato all'ingrosso del gas naturale nel nostro Paese siano in gran parte da ricondurre alle importanti riforme portate a termine solo di recente (nel 2011 e nel 2012) a livello europeo e nazionale, che certamente hanno trovato "terreno fertile" nella situazione di eccesso di offerta in cui si trova oggi il mercato, anche in termini di capacità di immissione.

² Tale applicazione è stata declinata diversamente negli anni sulla base, non solo degli scenari macroeconomici succedutisi, ma anche dei diversi incentivi che l'Autorità ha inteso introdurre, nel rispetto degli obiettivi generali dello strumento "CCI" sopra ricordati. È noto infatti che in origine (cfr deliberazioni 52/99 e 195/02) la regolazione del valore della materia prima gas lasciava ampi margini rispetto ai costi di approvvigionamento, nella convinzione che ciò servisse a promuovere la concorrenza. Successivamente, dal 2005 in poi, con l'eplosione delle quotazioni dei prodotti petroliferi, è prevalsa una nuova impostazione oggi obsoleta ed inefficace secondo cui, in un mercato in cui il prezzo al quale viene ceduta la materia prima gas da parte delle imprese produttrici estere extra UE sconta i margini ottenibili dagli acquirenti nei mercati a cui il gas stesso è destinato, attraverso la regolazione delle condizioni economiche di fornitura è possibile innescare un processo di "pressione" di tipo "bottom – up" con un effetto – anche se parziale e ritardato – sui prezzi ai quali viene ceduta la materia prima gas da parte delle imprese produttrici estere e quindi sul prezzo della materia prima gas accessibili agli esercenti la vendita nel mercato all'ingrosso.

³ Chiusura dell'istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas avviata con la deliberazione 20 febbraio 2003, n. 13/03.

- 2.3 Basti in questa sede ricordare, da un lato, le norme europee in materia di congestione della capacità, che hanno trovato una prima applicazione transitoria presso il punto di entrata di Tarvisio con l'introduzione di modalità che consentono l'accesso alle capacità di trasporto non utilizzate su base *day-ahead*; dall'altro, a livello nazionale, rileva l'avvio del bilanciamento di merito economico del sistema del gas dal dicembre 2011 che, in particolare, nella sua configurazione "a regime" aperta agli scambi tra utenti, rappresenta un significativo tassello per la creazione di un mercato all'ingrosso centralizzato in Italia. Tali riforme sono state introdotte e promosse da questa Autorità nella convinzione – oggi confermata dai fatti – che rappresentassero un decisivo impulso alla realizzazione nel nostro Paese di un mercato all'ingrosso liquido, in grado di fornire validi segnali di prezzo.
- 2.4 Gli effetti di tali riforme sono già stati richiamati dall'Autorità nella segnalazione sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità⁴: *“sotto il profilo dei prezzi relativi alle transazioni spot all'ingrosso, nel 2012 si è registrata la progressiva riduzione dei differenziali di prezzo con i mercati del nord Europa relativamente alle quantità scambiate all'ingrosso. Il differenziale medio tra l'Italia e il nord Europa, da aprile 2012, si è attestato intorno ai 3,3 euro/MWh contro i 5,7 euro/MWh dell'anno precedente, secondo un trend che appare confermato dalle quotazioni forward per l'anno termico 2012/2013, in base alle quali il differenziale medio da aprile 2012 si attesta attorno ai 3,8 euro/MWh, con valori pari a circa 2,9 euro/MWh (quindi prossimo ai costi di trasporto valutabili nell'ordine di 2,7 euro/MWh) sulla base delle ultime quotazioni disponibili”*.

Criticità dell'attuale declinazione del criterio del costo medio efficiente per il calcolo nella componente CCI

- 2.5 Alcune criticità relative all'attuale applicazione del principio del costo medio efficiente al calcolo della componente CCI sono già state discusse e ad esse si rimanda (§ 2.2 del DCO 47/11). In questa sede è opportuno integrare quelle considerazioni sulla base di quanto segue.
- 2.6 L'attuale sviluppo del mercato all'ingrosso in Italia, unitamente agli effetti delle misure di *Congestion management* a livello europeo, riduce significativamente le possibilità di esercizio del potere di mercato da parte dei principali importatori di gas; ciò consentirebbe di "liberare" la determinazione della componente CCI almeno da questa finalità. Peraltro, il mantenimento di un legame rigido tra la componente CCI e i costi di approvvigionamento dei contratti ToP, oltre ad essere ormai probabilmente poco utile nell'attuale contesto dal punto di vista del contenimento del potere di mercato, risulta erroneo rispetto all'obiettivo di efficienza allocativa e di tutela dei consumatori quanto più i prezzi che si formano sul mercato all'ingrosso italiano sono rappresentativi e si discostano dai costi dei contratti ToP. I criteri attuali infatti trasmettono al cliente finale segnali di prezzo ampiamente distorti poiché sempre meno rappresentativi delle effettive condizioni di approvvigionamento delle società di vendita, facendo in tal modo venire meno, in caso di prezzi di mercato più bassi dei costi medi dei contratti ToP, anche l'obiettivo di garantire al cliente la materia prima a prezzi ragionevoli. Si concretizza quindi già dal 2009 in poi una situazione in cui la regolazione è andata rapidamente in obsolescenza a seguito di un veloce mutamento dei fondamentali di mercato.
- 2.7 Dal punto di vista dei venditori al dettaglio, lo sviluppo del mercato all'ingrosso rappresenta un'opportunità unica – forse quella più rilevante dalla liberalizzazione del mercato – di

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 10 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ottimizzazione e diversificazione del portafoglio approvvigionamenti. Tuttavia, a questo ampliamento, in termini di quantità e prezzi, dello spettro possibile di approvvigionamento, non è ancora seguita una definizione coerente dei corrispettivi applicati ai clienti cui è erogato il servizio di tutela, oggi ancorati alle dinamiche dei contratti ToP.

- 2.8 L'esperienza di questi ultimi anni (ivi compreso, in particolare, l'anno termico appena iniziato) ha mostrato che, dal punto di vista dei venditori al dettaglio, l'attuale declinazione del criterio del costo medio efficiente per il calcolo della componente *CCI*, basato sui costi dei contratti ToP, può rendere la fornitura al servizio di tutela oggetto di condizioni di prezzo distorsive, non giustificate dai fondamentali del mercato, generando potenzialmente situazioni di sussidiarietà incrociata tra diversi settori di consumo. Al riguardo si rimanda ai risultati dell'istruttoria conoscitiva appena conclusa, sinteticamente richiamati ai successivi § 2.15 – 2.17.
- 2.9 Inoltre, dal punto di vista degli importatori, nel presente contesto di mercato la determinazione della componente *CCI* sulla base degli attuali criteri risulta inefficace rispetto all'(eventuale) obiettivo di copertura dei costi di approvvigionamento da questi sostenuti a monte. Come si vedrà più approfonditamente al successivo §3, gli obblighi di ritiro del gas, in un contesto di forte sviluppo del mercato all'ingrosso, richiedono impieghi sul mercato (domanda) anche sottocosto pur di non incorrere in onerose penali. Al tempo stesso, nel caso opposto all'attuale in cui i prezzi di mercato ritornassero ad essere più elevati dei costi dei contratti ToP, la cessione del gas al mercato relativo ai clienti cui è erogato il servizio di tutela – cessione che può divenire obbligatoria anche solo per rispettare i vincoli di ritiro del gas – non consentirebbe, su tale quota di domanda, di poter trarre alcun profitto (ovvero di compensare perdite pregresse) dalla presenza di prezzi all'ingrosso più elevati.
- 2.10 Gli argomenti fin qui illustrati risultano essenziali per comprendere come, in assenza di riferimenti di mercato, la difficoltà principale consiste nel fissare la componente *CCI* al fine di 1) ridurre il rischio che si generino, in modo strutturale e generalizzato (quindi in misura non strettamente dipendente dal loro grado di efficienza), perdite o rendite in capo agli operatori grossisti e venditori e di 2) incentivare comportamenti efficienti. Tali difficoltà – come ricordato nel DCO 47/11 – sono in particolare legate alla corretta e robusta definizione dell'algoritmo di calcolo.
- 2.11 Invece, la disponibilità di un riferimento di mercato all'ingrosso liquido e trasparente a cui i venditori al dettaglio possono approvvigionarsi, come l'attuale prezzo di bilanciamento, rende sostanzialmente impossibile fissare un livello della componente *CCI* basato sui costi medi dei contratti ToP che non produca distorsioni e tuteli adeguatamente i consumatori senza rischiare di dare luogo ad improprie rendite a favore dei venditori al dettaglio.
- 2.12 Peraltro, il confronto tra i costi dei contratti ToP e i prezzi di cessione all'ingrosso del gas destinato al servizio di tutela, sul mercato all'ingrosso, riguarda due "beni" non omogenei caratterizzati da diverse durate (e dunque da un diverso grado di rischio) delle forniture, pluriennali quelle d'importazione, annuali quelle all'ingrosso siglate dai venditori al dettaglio. Questa considerazione risulta rilevante con riferimento ad una seconda criticità presente nell'attuale modalità di determinazione della componente *CCI* e messa in luce dallo sviluppo attuale del mercato all'ingrosso. Essa infatti ricalca sistemi di *pricing* della *commodity* gas, che, se pur rinegoziati periodicamente, hanno un orizzonte pluriennale, mentre oggi i venditori al dettaglio possono approvvigionarsi – indipendentemente dal grado di integrazione verticale a monte con strutture di importazione – a prezzi non correlati a tali logiche, tipiche dei contratti di importazione.

- 2.13 In altre parole, il fatto che i venditori al dettaglio possano approvvigionarsi all'ingrosso sul mercato a prezzi strutturalmente diversi (non solo livelli diversi) da quanto avvenuto in passato dimostra la necessità non differibile che i costi riconosciuti per la fornitura ai clienti cui è erogato il servizio di tutela siano separati dalla remunerazione di impegni pluriennali, tipici dei contratti di importazione, che tipicamente hanno profili di rischio molto diversi.
- 2.14 In sintesi dunque, l'Autorità ritiene che gli effetti dello sviluppo attuale (2011 – 2012) del mercato all'ingrosso del gas nel nostro Paese sono tali da rendere auspicabile e non più differibile un intervento tempestivo di riforma sulle attuali natura e declinazione della componente *CCI*. Va infatti archiviata una regolazione divenuta obsoleta che comporta, date le condizioni e l'evoluzione del mercato, l'insorgere di rendite improprie a danno dei clienti finali.

L'istruttoria conoscitiva 263/2012/R/GAS

- 2.15 L'Autorità con la deliberazione 263/2012/R/GAS, definendo le modalità di calcolo della componente *CCI* a partire dall'1 ottobre 2012, ha contestualmente avviato un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale volta a valutare le condizioni di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso italiano da parte delle società di vendita al dettaglio, con particolare attenzione a quelle non verticalmente integrate con una struttura di importazione.
- 2.16 Dall'analisi condotta⁵ emerge una tendenza perdurante e progressiva, nei due anni termici 2011/2012 e 2012/2013, verso prezzi di cessione all'ingrosso prossimi, quando non sostanzialmente allineati, ai valori rilevabili sul mercato. Tali valori, di riferimento per le campagne commerciali che si svolgono in primavera-estate, sono rappresentati dalle quotazioni dei prodotti a termine con consegna a partire da ottobre per i 12 mesi successivi.
- 2.17 L'istruttoria mette pertanto in luce che i differenziali tra i costi di approvvigionamento dei venditori al dettaglio e la componente *CCI* hanno natura strutturale e non contingente, e sono frutto, da un lato del calcolo di quest'ultima secondo criteri "ancorati" ai contratti ToP, e dall'altro dello sviluppo anche nel nostro Paese di un mercato all'ingrosso che, sia pure con limitata liquidità, inizia a produrre i primi benefici che, al momento, non vengono adeguatamente trasferiti ai clienti finali.

3 L'architettura contrattuale *take or pay*

- 3.1 Nel 2011 più del 90% del gas importato nel nostro Paese riguarda contratti di importazione pluriennali. Per lo più tali contratti hanno durate superiori ai 10 anni e sono stati rinegoziati nel passato più volte, estendendone spesso la durata. Molti di questi hanno origine nel mondo ante liberalizzazione, caratterizzato da monopoli nazionali integrati su tutta la filiera a cui erano spesso attribuiti specifici obiettivi di politica energetica – in Italia, la cosiddetta metanizzazione.

⁵ Per un'analisi dettagliata di questi temi si rimanda alla "Relazione in esito all'istruttoria conoscitiva sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale" allegata alla deliberazione 456/2012/R/GAS.

- 3.2 L'architettura contrattuale di lungo periodo con obblighi di ritiro del gas nasce dunque nel passato per finanziare gli ingenti investimenti necessari all'estrazione ed al trasporto del gas, ripartendo opportunamente i rischi prezzo e volume: il primo in capo al produttore, che ne fissa il livello secondo criteri cosiddetti *net back*⁶ e ne indicizza l'andamento a quello del petrolio per ragioni tecniche (estrazione congiunta petrolio/gas) ed economiche (il gas sostituisce altri combustibili derivati dal petrolio – *fuel competiton*); il secondo in capo all'acquirente importatore che, monopolista nel suo mercato, ne controlla la domanda interna, impedisce l'entrata di effettivi concorrenti e dunque sostiene il prezzo domestico per scongiurare pericolose “guerre di prezzo”. La credibilità di queste strategie è data dalla natura *sunk*, irrecuperabile, delle onerosissime penali di mancato ritiro⁷.
- 3.3 È innegabile che questo meccanismo abbia permesso in passato, anche grazie a condizioni macroeconomiche di crescita relativamente favorevoli, la metanizzazione del nostro Paese e il raggiungimento di obiettivi di stabilità e sicurezza delle forniture di gas senza che si ponesse alcun problema circa la sua sostenibilità economica da parte dei soggetti interessati, inclusi i clienti finali.
- 3.4 Come precedentemente ricordato ai § 2.1 – 2.4, oggi la situazione è radicalmente mutata. È infatti ormai sostanzialmente superata ogni valorizzazione della materia prima gas calcolata a partire dal costo di importazione, tipicamente riferito ai contratti ToP, ponendo grande pressione sui tali contratti che oggi scontano prezzi largamente superiori a quelli registrati sul mercato all'ingrosso e imponendo rinegoziazioni sempre più frequenti⁸. Non è un caso infatti se si sono moltiplicati gli accessi a procedure di arbitrato internazionale e se i lodi arbitrali prodotti abbiano in taluni casi riconosciuto, come riportato dalla stampa di settore, ampi recuperi economici da parte di soggetti che hanno acquistato gas valorizzato secondo le logiche dei contratti ToP.
- 3.5 In particolare giova evidenziare come non sia tanto in discussione la cosiddetta natura *oil-linked* di tali contratti (come alcune rinegoziazioni sembrano mettere in luce) quanto la loro vera e propria esistenza in un contesto di mercato, quale quello che si sta sviluppando. Infatti, anche laddove le parti rinegozino condizioni di prezzo introducendo degli elementi di mercato (indicizzazione ad indici di prezzi spot, ad esempio quelle del nord Europa), secondo percentuali diverse a seconda dei mercati – per il mercato tedesco fino al 15% – il passaggio a contratti indicizzati a prezzi spot potrebbe risultare oneroso per gli importatori in quanto tende ad aumentare il rischio sopportato dai produttori (e che deve essere a questi remunerato) a fronte della riduzione di quello dei primi, che, nell'attuale contesto di mercato, cedono il gas nei mercati europei a prezzi spot.
- 3.6 In altre parole, se è coerente con l'evoluzione del mercato il disaccoppiamento delle formule di prezzo dei contratti del gas di lungo periodo con i prezzi dei prodotti petroliferi, l'introduzione nell'architettura dei contratti ToP di elementi che ne indicizzino il prezzo a valori di mercato spot rappresenta un soluzione ibrida che rischia di snaturare la logica di questi contratti, trasformandoli al limite in meri contratti di rivendita (nei limiti in cui il

⁶ Il prezzo del gas è fissato dal produttore in funzione dei prezzi di vendita nel mercato finale di destinazione e sulla base dei prezzi delle fonti energetiche alternative che il gas va a sostituire.

⁷ Salvo l'eventuale possibilità di spostare nel tempo i volumi non ritirati in un determinato anno, comunque pagati.

⁸ Anche se non si può certo escludere che, in assenza dei contratti ToP (ovvero se questi fossero più o meno velocemente indicizzati agli esiti dei mercati spot), i prezzi che si realizzerebbero nelle negoziazioni sul mercato spot, finendo per valorizzare la totalità del gas prodotto/importato, non finiscano per assumere livelli anche superiori a quelli che avrebbero caratterizzato i medesimi contratti ToP.

volume o le scelte di *pricing* siano nella libera disponibilità del produttore extra UE), oppure accelerandone l'“estinzione” in considerazione dell'incerta convenienza economica per entrambe le controparti.

- 3.7 In passato, in assenza di un vero mercato all'ingrosso, gli importatori avevano (più che) riconosciuto il costo di importazione senza che vi fosse, salvo casi di emergenza, alcun obbligo a coprire quote prefissate del fabbisogno nazionale. È pur vero che in quel contesto, in cui vi erano scarsità di offerta e ritardi nella realizzazione di nuove infrastrutture di adduzione, eventuali obblighi di copertura sarebbero risultati ridondanti se non controproducenti. In altri termini, si chiedeva al cliente di pagare per una sicurezza di approvvigionamento a prezzi dati, senza che vi fosse un corrispondente impegno di fornitura a quei prezzi.
- 3.8 *Mutatis mutandis*, l'Autorità ritiene che, oggi, non solo gli importatori debbano ricercare una sempre maggiore economicità dei contratti di lungo periodo, attraverso azioni di rinegoziazione/arbitrato nei confronti dei produttori esteri, ma anche che gli obiettivi di sicurezza delle forniture a prezzi ragionevoli che questi consentivano di perseguire nel passato debbano più propriamente essere perseguiti – qualora lo si ritenga opportuno – attraverso l'introduzione, nell'ambito del percorso di gradualità previsto dall'articolo 13 del decreto legge n.1/12, di meccanismi innovativi che garantiscano il cliente finale avente diritto alla tutela dal rischio prezzo legato alle oscillazioni dei mercati spot.
- 3.9 Gli orientamenti e le proposte dell'Autorità funzionali ad aggiornare l'attuale modalità di determinazione della componente CCI sono illustrate nel successivo capitolo e muovono da un'esigenza fondamentale di tutela dei clienti civili: trasferire al consumatore i benefici derivanti dallo sviluppo concorrenziale del mercato all'ingrosso, proteggendolo al tempo stesso, nell'ambito di un processo di graduale transizione, rispetto ad eventuali andamenti sfavorevoli dei mercati.

4 Meccanismi innovativi funzionali al riconoscimento dei costi di approvvigionamento della materia prima gas per il servizio di tutela

Criteria generali per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura

- 4.1 L'Autorità, nel definire le condizioni economiche applicate ai clienti cui è erogato il servizio di tutela persegue e bilancia i seguenti obiettivi:
- a) **coerenza con i prezzi di mercato all'ingrosso:** si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo coerenti con la dinamica del valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali;
 - b) **minimizzazione delle distorsioni della concorrenza:** si persegue con riferimento alla scelta che può effettuare il cliente tra le condizioni economiche di fornitura determinate dall'Autorità e mercato libero; a tal fine occorre eliminare o contenere eventuali disallineamenti tra le citate condizioni e i costi sostenuti dall'esercente per servire i clienti finali;
 - c) **copertura dei costi di vendita (ingrosso/dettaglio):** si realizza attraverso la copertura dei costi, da un lato, sostenuti dagli esercenti la vendita per l'acquisto all'ingrosso di gas destinato ai clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura e, dall'altro, dei costi relativi all'attività di commercializzazione per servire i clienti tutelati;

- d) **contenimento della volatilità dei corrispettivi:** si realizza attraverso la definizione di un meccanismo di determinazione delle condizioni economiche e di aggiornamento delle medesime condizioni che produca valori relativamente stabili nel tempo; questo obiettivo assume particolare rilievo per i clienti domestici;
- e) **semplificazione amministrativa:** si sostanzia nel preferire la metodologia di quantificazione dei corrispettivi che consenta la minimizzazione degli oneri connessi, ad esempio, con la gestione dei sistemi di fatturazione;
- f) **trasparenza e stabilità** si persegue identificando una metodologia di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura robusta rispetto all'evoluzione plausibile dello scenario energetico; si sostanzia altresì nella definizione di meccanismi certi, noti *ex ante* e stabili nel tempo, per la definizione delle medesime condizioni in coerenza con le altre fasi della filiera.

4.2 Rispetto a tali obiettivi generali, la determinazione della componente *CCI* viene effettuata in modo da attribuire correttamente a ciascun cliente finale il costo di approvvigionamento all'ingrosso allo stesso riconducibile, garantendo così la coerenza tra i costi sostenuti dai venditori per l'approvvigionamento del gas naturale e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche. Ciò, da un lato, è giustificato da ragioni di efficienza allocativa, dall'altro, concorre a minimizzare eventuali distorsioni tra i clienti che si avvalgono del servizio di tutela e i clienti del mercato libero, nonché a tenere conto delle esigenze di equilibrio economico e finanziario dei soggetti che erogano il servizio.

Criteria generali per la valorizzazione della CCI

- 4.3 Per contestualizzare questi concetti nell'ambito del presente documento occorre considerare il potere dell'Autorità di fissare le condizioni economiche per il servizio di tutela; ovvero il potere di fissare un prezzo congruo, ragionevole e rappresentativo del valore della materia prima gas nel mercato all'ingrosso su cui i venditori al dettaglio – operatori dominanti nelle aree servite – si approvvigionano.
- 4.4 In presenza di rilevanti approvvigionamenti sul mercato all'ingrosso, il costo sostenuto dai venditori al dettaglio non integrati dovrebbe riflettere i livelli prevalenti su tale mercato. Peraltro, nel caso di venditori al dettaglio integrati con strutture di importazione, nelle situazioni in cui, per evitare l'attivazione delle clausole di *take or pay*, il gas venisse comunque ritirato e ceduto sul mercato, il costo opportunità dovrebbe essere determinato con riferimento ai prezzi prevalenti su detto mercato (quello all'ingrosso) e dunque la valutazione di congruità circa un prezzo pari ai prezzi di mercato sarebbe soddisfatta.
- 4.5 Da questi argomenti discende che il principio del costo medio efficiente di approvvigionamento, posto pari ai prezzi che si realizzano sul mercato all'ingrosso, rappresenta un criterio oggi più che mai valido. Il costo medio efficiente di mercato (di seguito: C_{MEM}) è, pertanto, un valore congruo e ragionevole per valorizzare l'approvvigionamento della materia prima gas del servizio di tutela e per il relativo riconoscimento dei costi.

La separazione della funzione di copertura/assicurazione dal valore della materia prima gas

- 4.6 La definizione della componente *CCI* pari ai prezzi rilevabili sul mercato all'ingrosso, ovvero il passaggio al criterio del C_{MEM} , rappresenta un'esigenza non più rinviabile e porta ad almeno due evidenti conseguenze.
- 4.7 La prima conseguenza riguarda il disallineamento già descritto tra il C_{MEM} e i costi dei contratti ToP, effetto particolarmente critico specialmente per gli operatori integrati che oggi, proprio grazie all'attuale sistema di valorizzazione della componente *CCI* riescono a coprire – in tutto od in parte secondo il grado di efficienza del proprio portafoglio approvvigionamenti e per la quota di mercato tutelato *captive* – i differenziali tra i costi dei contratti ToP e i prezzi di mercato.
- 4.8 La seconda conseguenza riguarda i tipici rischi di prezzo, insiti nelle dinamiche competitive che si stanno sviluppando, la cui copertura, nel nuovo contesto di mercato, non può evidentemente essere lasciata all'autonoma assunzione di responsabilità degli operatori, che al contrario dovrebbero decidere di destinare il gas ai diversi mercati (tutelato, industriale e termoelettrico) sulla base di segnali economici. In altre parole, l'Autorità ritiene che l'adozione di parametri di mercato per la valorizzazione della materia prima del servizio di tutela possa risultare coerente con obiettivi di sicurezza della fornitura a prezzi ragionevoli solo se accompagnata dall'identificazione di meccanismi di tutela che garantiscano il consumatore contro dinamiche intrinseche all'esistenza stessa del mercato⁹.
- 4.9 Ad esempio, si ricorda che nel febbraio del 2012 i prezzi delle transazioni al PSV hanno registrato picchi superiori al valore della allora vigente componente *CCI* (comprensiva dei costi di trasporto fino al PSV). Più in generale, è possibile che, anche senza considerare possibili variazioni di scenario, eventi climatici acuti (c.d. *shock* di domanda), così come riduzioni dei flussi di approvvigionamento di gas dall'estero (c.d. *shock* di offerta), possano creare tensioni sul mercato spot, spingendone i prezzi a livelli significativamente elevati, ben maggiori di quelli oggi utilizzati per la determinazione della componente *CCI*.
- 4.10 L'orientamento dell'Autorità è che nell'immediato, al fine di tenere conto delle esigenze di gradualità previste dall'articolo 13 del decreto legge n.1/12 (in coerenza quindi anche con le tempistiche richieste affinché la struttura dei contratti di lungo periodo esistenti venga adeguatamente rinegoziata) e finché il mercato non sviluppi autonomamente nuovi sistemi di copertura/assicurazione – ad esempio sulla base di un mercato a termine liquido, in cui sia possibile negoziare prodotti con prezzi pienamente coerenti con le attese dei prezzi spot attesi – i contratti di lungo periodo esistenti costituiscono la più immediata risorsa di coperture/assicurazioni. Fermo restando che i meccanismi individuati da un lato consentano comunque un sensibile beneficio a favore dei clienti finali e, dall'altro, rafforzino gli incentivi, in capo ai soggetti titolari dei contratti, alla tempestiva rinegoziazione di questi, al fine di ricondurre i corrispettivi ai livelli più bassi possibili.

⁹ A ben vedere, anche oggi, la valorizzazione della materia prima gas, nel momento in cui riflette livelli e dinamiche di pricing tipiche dei contratti ToP, incorpora scelte di copertura contro oscillazioni di prezzo e *shortage* di domanda/offerta. Come precedentemente descritto, tali valutazioni riflettono tuttavia esigenze delle controparti del contratto ToP e non è affatto scontato che siano congrue e ragionevoli per il consumatore finale; questi, infatti, nel nuovo contesto di mercato necessita, invece, di un servizio di copertura di medio periodo contro i rischi di prezzo e di volume di cui egli può essere oggetto, i cui costi siano identificati separatamente dalla valorizzazione della materia prima, siano ragionevoli e commisurati ai benefici di sicurezza della fornitura e di certezza del prezzo praticato.

- 4.11 Diversamente dal passato, in cui come ricordato la componente *CCI* era l'unico strumento disponibile per perseguire finalità diverse, oggi lo sviluppo del mercato consente, per la prima volta, di disporre di almeno due leve di azione, potendo così perseguire con ciascuna un diverso obiettivo. Esse sono il *pricing* della materia prima e la possibile istituzione di uno specifico servizio di copertura/assicurazione. La fornitura nell'ambito del servizio di tutela dovrebbe quindi essere suddivisa in un acquisto di gas, remunerato dalla componente *CCI* calcolata a partire dai prezzi di mercato, e in un servizio di assicurazione. Nel seguito del capitolo verranno proposti alcuni criteri funzionali alla definizione del possibile funzionamento del servizio di copertura/assicurazione a favore dei clienti civili.
- 4.12 In definitiva, con l'intervento proposto si pone fine in modo definitivo, ancorché graduale, ad una metodologia di determinazione della *CCI* prevalentemente parametrata sui costi dei contratti ToP, per passare ad un sistema basato sul C_{MEM} ed all'applicazione di una componente volta a coprire il rischio prezzo, che solo transitoriamente è parzialmente parametrata alle condizioni economiche dei contratti ToP.

Il "perimetro" del servizio di copertura/assicurazione

- 4.13 L'Autorità ritiene che il servizio di copertura/assicurazione per poter operare efficientemente ed evitando fenomeni di *free riding*¹⁰ dovrebbe essere approvvigionato in modo centralizzato ed esteso a tutti i clienti che hanno diritto al servizio di tutela, non solo a quelli cui è effettivamente erogato il servizio di tutela. Le prestazioni che dovrebbero caratterizzarlo possono essere schematizzate come segue:
- a) una garanzia di tipo fisico¹¹ sulla disponibilità di volumi di gas all'ingrosso, per un predeterminato periodo di tempo;
 - b) un prelievo, ovvero una restituzione, rispetto a disallineamenti tra il C_{MEM} ed i prezzi assunti a riferimento del prodotto assicurativo moltiplicati per il valore dei volumi di gas garantiti.
- 4.14 In merito al primo punto, il dimensionamento della garanzia dipende da almeno due parametri: 1) i volumi annui che costituiscono il basket coperto; 2) il numero di anni per cui tale basket rimane disponibile. L'Autorità ritiene che il basket minimo sia rappresentato dai volumi annui necessari per la fornitura dei clienti aventi diritto al servizio di tutela, per un minimo di 2-3 anni. Oggi, tali prestazioni possono essere offerte, pur con un margine di rischio, solo dai soggetti che detengono contratti di importazione di lungo periodo. Come verrà successivamente argomentato, simili obiettivi di dimensionamento hanno ricadute sui criteri di selezione dei soggetti che forniscono il servizio di copertura/assicurazione e sui volumi massimi e minimi da rendere disponibili.
- 4.15 È importante considerare che la lunghezza dell'orizzonte temporale cui il basket deve rimanere disponibile è – soprattutto per il prossimo futuro nel caso in cui le assicurazioni non possano essere approvvigionate con adeguato anticipo – funzionale a garantirne l'efficacia.

¹⁰ Per evitare fenomeni di *free riding*, sarebbe necessario individuare e tenere traccia dei singoli clienti che abbiano aderito al servizio di assicurazione. Cosa che, tra l'altro, presenta ad oggi costi tali da renderla praticamente impossibile.

¹¹ È certo possibile in futuro immaginare anche solo garanzie di tipo non fisico. La possibilità di fare ricorso a garanzie di tipo finanziario è tuttavia strettamente correlata all'evoluzione del mercato ed alla possibilità di garantire comunque, anche in momenti di crisi, la disponibilità di volumi di gas necessari a prescindere dal prezzo.

Infatti, un'assicurazione di questo tipo approvvigionata un anno per il successivo finirebbe per corrispondere ad una valorizzazione "spot", con minimo valore assicurativo. Del resto, l'obiettivo sotteso all'introduzione del servizio di assicurazione è proprio quello di traguardare un orizzonte di medio periodo con "strumenti" regolatori flessibili rispetto ai mutamenti che potrebbero realizzarsi sul mercato.

- 4.16 In merito al secondo punto, in assenza di strumenti di assicurazione più evoluti, si ritiene che la valorizzazione dei volumi oggetto del servizio copertura/assicurazione non possa al momento che ripercorrere le attuali logiche della componente CCI, basate sul costo medio dei contratti di lungo periodo esistenti, ma che debba anche tenere conto delle possibili rinegoziazioni degli stessi; anzi, che debbano essere implementati meccanismi che incentivino gli importatori a rinegoziare efficacemente i corrispettivi ai livelli più bassi possibili. Ciò, in piena coerenza con gli obiettivi di gradualità previsti dall'articolo 13 del decreto legge n.1/12.

Il funzionamento del servizio di copertura/assicurazione

- 4.17 In termini teorici, il servizio di assicurazione equivale allo scambio, tra un acquirente che si approvvigiona a prezzi di mercato (il cliente che ha diritto al servizio di tutela) e un fornitore (che offre l'assicurazione), di due opzioni "incrociate" che fissino ex – ante il rischio legato alle oscillazioni del prezzo di mercato rispetto al valore dei volumi garantiti. Così facendo il cliente avrà garantito, su base pluriennale, l'accesso ad una fornitura ad un prezzo congruo e ragionevole, anche nel caso in cui il prezzo di mercato sia superiore ad un valore predefinito; ciò comporta che il soggetto (ad esempio l'importatore) non potrà rivendere i volumi già impegnati nell'assicurazione a prezzi più vantaggiosi. Simmetricamente qualora sia il titolare di contratti di lungo periodo a prestare il servizio di copertura/assicurazione, questi può ridurre il rischio volume sopportato in qualità di controparte acquirente di un contratto di lungo periodo, avendo la certezza di vendere i volumi coperti anche se il suo costo variabile è superiore ai prezzi di mercato e percependo, su detti volumi, un corrispettivo commisurato al suddetto valore predefinito, tipicamente individuato contestualmente all'assegnazione del servizio di assicurazione.
- 4.18 Nell'ipotesi in cui venisse prefissata, in modo simmetrico rispetto ad un valore predefinito l'ampiezza delle oscillazioni del prezzo di mercato all'interno della quale l'assicurazione non produce effetti – come proposto nel DCO 47/11¹² – le due opzioni a vendere e comprare non producono oneri aggiuntivi per le controparti, fintanto che i prezzi di mercato si mantengono all'interno dell'ampiezza di oscillazione ammessa. Diviene quindi rilevante la contestuale individuazione dell'ampiezza di oscillazione così come del suo limite inferiore o superiore. Utilizzando procedure competitive, ciò corrisponde a predefinire uno dei due livelli¹³, lasciando alla procedura stessa l'individuazione dell'altro.

¹² Già con DCO 47/11 l'Autorità aveva proposto una modalità innovativa di calcolo della componente CCI che prevedeva l'utilizzo di un riferimento di mercato e di una banda di oscillazione all'interno della quale tale prezzo potesse variare (c.d. ipotesi *collar*). In particolare si proponeva di calcolare la banda di oscillazione secondo due percentuali uguali e contrarie applicate al costo medio efficiente di importazione ToP. L'orientamento dell'Autorità è quello di recuperare la *ratio* di quella proposta rimodulandone i contenuti alla luce dello sviluppo del mercato all'ingrosso e dei problemi di sostenibilità economica dei ToP.

¹³ La scelta di quale dei due livelli predefinire dipende dal fatto che si ritenga più opportuno fissare il livello massimo dei prezzi pagati dai clienti tutelati o che si ritenga comunque necessario riconoscere una garanzia al produttore/importatore riferita ai costi efficienti di medio-lungo periodo di produzione e trasporto. Ovviamente è ben possibile immaginare strutture di coperture più complesse, che prevedano, ad esempio, il variare delle quantità assicurate al variare del livello di prezzo soglia.

- 4.19 Risulta chiaro che l'approvvigionamento secondo logiche di mercato di un servizio di assicurazione quale quello sopra descritto richiede meccanismi di gara complessi che necessitano di un'opportuna gradualità, sia per quanto concerne il loro disegno complessivo, che la successiva implementazione. Non potendo – come già ricordato – differire l'utilizzo di criteri di mercato per il calcolo della componente *CCI*, in tema di approvvigionamento del servizio di assicurazione, pare opportuno adottare un disegno transitorio che utilizzi meccanismi più semplici e, ad esempio, preveda che i livelli di prezzo utilizzati per le assicurazioni coincidano, annullando così la banda di oscillazione, e che detti livelli di prezzo siano determinati a partire dai costi medi efficienti dei contratti di lungo periodo esistenti, come definiti dall'Autorità, e prevedendone, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge n.1/12, progressivi allineamenti ai prezzi di mercato, sia per tenere conto degli spazi di rinegoziazione, presenti e futuri, con i produttori, che per promuoverne, come detto, una rinegoziazione efficace.
- 4.20 Ad esempio, per una maggior tutela del cliente finale, si potrebbe prevedere che il livello del prezzo assunto a riferimento per il prodotto assicurativo (di seguito: prezzo di esercizio) da utilizzare per determinare quanto eventualmente da riconoscere all'importatore sia pari, per una percentuale predefinita e crescente di anno in anno (es: 5%, 10%, 15%...), ai prezzi che si realizzano nei mercati spot; mantenendo, al contempo, detta percentuale pari al suo livello iniziale per quanto attiene al livello del prezzo di esercizio da utilizzare per determinare quanto eventualmente da riconoscere ai clienti finali. In ogni caso, per massimizzare l'incentivo per gli importatori a portare a conclusione positiva le rinegoziazioni, il prezzo di esercizio dovrebbe essere sufficientemente indipendente dagli esiti delle rinegoziazioni stesse.
- 4.21 D'altra parte, si deve tenere conto della diversa propensione al rischio dei diversi soggetti. È infatti ragionevole assumere che la propensione al rischio del cliente oggetto di tutela sia più bassa rispetto a quella del soggetto che offre il servizio di assicurazione (prevedibilmente un soggetto importatore se non direttamente un produttore). Infatti, l'importatore non solo è più propenso ad assumere rischio perché ciò fa intrinsecamente parte della sua attività imprenditoriale, ma dispone anche di un ampio menù di strumenti per ridurre i propri costi variabili (diversificazione di portafoglio, rinegoziazioni, arbitrati) non accessibile al cliente finale di minori dimensioni. Al tempo stesso, nel valutare la congruità dell'insieme dei parametri quantitativi ed economici che caratterizzano il prodotto assicurativo, occorre considerare l'incidenza dell'alea.
- 4.22 Nell'ambito di un meccanismo transitorio di approvvigionamento del servizio di copertura/assicurazione, si può pertanto prevedere che le quantità di coperture assicurate alle due controparti (clienti ed importatori) sia asimmetrica. Ciò da una parte consente di sfruttare la possibilità di gestire il rischio volume tramite i contratti di lungo periodo esistenti e, dall'altra, di coniugare le esigenze di gradualità di cui all'articolo 13 del decreto legge n.1/12 con l'obiettivo di massimizzazione dei benefici per i clienti finali. L'orientamento dell'Autorità è dunque quello di prevedere che:
- a) il cliente avente diritto al servizio di tutela sia interamente coperto rispetto a C_{MEM} maggiori dei prezzi di esercizio, determinati sulla base dei criteri illustrati al § 4.19;
 - b) il soggetto importatore che fornisce il servizio sia coperto per una percentuale minore del 100% in caso di C_{MEM} inferiori ai prezzi di esercizio, garantendo comunque la natura pluriennale dell'impegno assunto per le ragioni precedentemente ricordate (§ 4.15).
- 4.23 In linea generale, anche in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire (in particolare quello di trasferire ai clienti finali oggetto di tutela i benefici dello sviluppo concorrenziale del

mercato all'ingrosso proteggendoli al contempo rispetto al rischio prezzo e quello di promuovere una rinegoziazione degli attuali contratti di lungo periodo), l'adozione del meccanismo di assicurazione proposto comporta comunque una riduzione, rispetto alla situazione attuale, della redditività ottenibile dai venditori al dettaglio integrati verticalmente, qualora non si considerasse la possibilità di rinegoziare i loro contratti di importazione di lungo periodo; d'altra parte, gli elementi di gradualità e gli elementi incentivanti previsti sono proprio funzionali a consentire e, anzi, promuovere un processo di rinegoziazione oramai inevitabile.

- 4.24 Il risultato di quanto proposto vedrebbe pertanto i clienti del servizio di copertura/assicurazione beneficiare di un prezzo inferiore ad un valore predefinito, potendo contare su un'assicurazione effettiva rispetto ai rischi tipici di un mercato evoluto e, al contempo, su corrispettivi – *ceteris paribus* – inferiori a quelli applicabili in base agli attuali meccanismi di determinazione della CCI. In quest'ottica, ci sarebbe piena trasparenza sulle ragioni per cui sia opportuno utilizzare, almeno in parte, il riferimento ai costi dei contratti di lungo periodo che ad oggi assicurano gran parte dell'importazione di gas estero.
- 4.25 Inoltre, si deve sottolineare che i clienti del servizio di assicurazione non dovrebbero più essere chiamati a sostenere i costi delle eventuali misure adottate per gestire le crisi di sicurezza degli approvvigionamenti (si prenda ad esempio il costo delle misure attivate per gestire l'emergenza occorsa nello scorso mese di febbraio).
- 4.26 Nel caso poi in cui i prezzi di mercato dovessero essere superiori al prezzo di esercizio delle assicurazioni (eventualmente definito direttamente dall'Autorità in un primo periodo transitorio sulla base dei criteri illustrati al § 4.19), sarebbero i titolari di detti contratti a “finanziare” le partite in restituzione ai clienti cui il meccanismo di assicurazione è rivolto.

Altri aspetti implementativi

- 4.27 La modalità con cui vengono selezionati i soggetti idonei ad offrire il servizio di copertura/assicurazione rappresenta un elemento decisivo per il corretto funzionamento dei meccanismi innovativi di tutela oggetto del presente documento, anche al fine di tenere conto dei vincoli di gradualità di cui all'articolo 13 del decreto legge n.1/12. Infatti:
- a) i criteri di selezione dei soggetti devono da una lato permettere di soddisfare i *target* di dimensionamento del servizio da approvvigionare, dall'altro tenere conto, nella fase iniziale di implementazione dei meccanismi in oggetto, delle esigenze di gradualità della riforma laddove si possa pregiudicare seriamente l'equilibrio economico di operatori che, per svolgere l'attività di vendita ai clienti che hanno diritto alla tutela, si siano approvvigionati con contratti di importazione di lungo periodo;
 - b) è necessario che i soggetti selezionati abbiano le caratteristiche di solidità necessarie;
 - c) i meccanismi descritti richiedono un ben calibrato iter di transizione, data la “giovane età” del mercato all'ingrosso del gas nel nostro Paese.
- 4.28 Sulla base di questi obiettivi, in prima applicazione e comunque in via transitoria, l'Autorità propone di selezionare i soggetti che forniranno il servizio di copertura/assicurazione mediante una procedura:
- a) rivolta ai soggetti titolari di contratti di importazione di lungo periodo;
 - b) ad adesione volontaria;

- c) che preveda:
- i. l'offerta da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione di lungo periodo di volumi rispetto ai quali sono disponibili a riconoscere – per un numero predefinito di anni – all'insieme dei clienti finali aventi diritto alla tutela l'eventuale differenza positiva registrata in ciascun anno (od altro sottoperiodo predefinito) tra C_{MEM} e un prezzo di riferimento definito dall'Autorità (sulla base dei criteri illustrati al § 4.19);
 - ii. un volume complessivo di tali assicurazioni a favore dei clienti individuato dall'Autorità con riferimento a quello complessivamente prelevato dai clienti aventi diritto alla tutela;
 - iii. due sessioni di offerta:
 - la prima in esito alla quale la quantità delle assicurazioni assegnata a favore di ogni titolare di contratti di importazione di lungo periodo sarà pari al minor valore tra:
 - 1) una percentuale del volume complessivo di assicurazioni a favore dei clienti per cui il soggetto importatore è risultato assegnatario; detta percentuale (di seguito: percentuale di copertura) è determinata dall'Autorità in misura conservativa, quindi certamente inferiore, rispetto alla percentuale del volume totale prelevato dai clienti aventi diritto alla tutela che risulti servita da operatori integrati verticalmente¹⁴ attraverso contratti di importazione di lungo periodo;
 - 2) il volume prelevato¹⁵ dai clienti aventi diritto alla tutela¹⁶ che il suddetto soggetto venditore/importatore abbia direttamente approvvigionato attraverso contratti di importazione di lungo periodo;
 - la seconda, che si potrebbe rendere necessaria per approvvigionare i volumi di assicurazioni a favore dei clienti non ancora coperti in esito alla prima sessione, prevede che la quantità delle assicurazioni assegnata a favore di ogni titolare di contratti di importazione di lungo periodo sarà pari alla percentuale di copertura del volume complessivo di assicurazioni a favore dei clienti per cui il soggetto importatore è risultato assegnatario nella medesima sessione;
- In pratica, quindi, poiché la percentuale di copertura viene determinata dall'Autorità in misura inferiore alla percentuale del volume totale prelevato dai clienti aventi diritto alla tutela che risulti servita da operatori integrati verticalmente attraverso contratti di importazione di lungo periodo, l'assicurazione che opera a favore degli importatori integrati verticalmente sarà relativa a quantità certamente inferiori rispetto a quelle che caratterizzano i contratti di lungo periodo che detti importatori destinano ai loro clienti aventi diritto alla tutela;
- iv. un impegno pluriennale ad importare i volumi selezionati e destinati ai clienti;
 - v. l'adozione di un criterio pro quota per l'allocazione del servizio tra i soggetti partecipanti;
 - vi. la definizione da parte dall'Autorità, in anticipo rispetto alla procedura stessa:
 - della durata della assicurazioni;

¹⁴ Si può considerare una media degli ultimi 3 anni.

¹⁵ Si può considerare una media degli ultimi 3 anni.

¹⁶ Il meccanismo descritto assume che i meccanismi assicurativi siano rivolti alla totalità dei clienti aventi diritto alla tutela.

- il prezzo di esercizio delle assicurazioni definito sulla base dei criteri illustrati al § 4.19;
- della relativa indicizzazione per il periodo di durata della assicurazione sulla base di criteri che ne prevedano progressivi allineamenti ai prezzi di mercato, sia per tenere conto dei margini di rinegoziazione dei contratti con i produttori, che per promuoverne ulteriori rinegoziazioni;
- la percentuale di cui al precedente iii), primo alinea, numero 1).

4.29 A regime l’Autorità propone che il servizio di copertura/assicurazione sia approvvigionato mediante una procedura di asta competitiva in cui tutti soggetti interessati, non solo importatori, possono offrire diverse combinazioni di volume offerto e percentuale di copertura rispetto ai prezzi di mercato.

4.30 Il provvedimento oggetto del presente documento di consultazione si inserisce nel complesso di interventi che l’Autorità ha adottato ed intende adottare al fine di promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas naturale e la corretta formazione, in questo mercato, dei prezzi che concorrono alla definizione del C_{MEM} . In particolare, l’Autorità intende promuovere (ad esempio anche in esito al procedimento avviato con la deliberazione 8 marzo 2012, 80/2012/R/GAS), ogni iniziativa funzionale ad assicurare, anche prima dell’entrata in vigore dei relativi regolamenti europei, che sia resa pienamente disponibile al mercato, attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, la capacità di trasporto che collega i diversi mercati europei che risulterebbe diversamente inutilizzata.

- Q1:** *Si ritengono condivisibili le ragioni dell’intervento prospettato? Se sì, si condivide la necessità di separare concettualmente la valorizzazione della materia prima gas da altre finalità oggi implicitamente sottese dagli attuali criteri di calcolo della componente CCI?*
- Q2:** *Il documento descrive le ragioni per cui è opportuno introdurre un servizio di copertura/assicurazione. Si ritiene che le ragioni siano appropriate ed esaustive?*
- Q3:** *Si condivide la definizione proposta al § 4.13 della platea dei soggetti beneficiari del servizio di copertura/assicurazione. Alternativamente, come potrebbe essere evitato il fenomeno di free riding descritto?*
- Q4:** *Vi sono ulteriori elementi che necessitano di essere presi in considerazione in merito al funzionamento e agli aspetti implementativi proposti per l’introduzione e l’approvvigionamento delle assicurazione?*

5 Determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela

5.1 Di seguito si procede a illustrare le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti del servizio di tutela in applicazione di quanto precedentemente descritto. Tali modalità di determinazione devono tenere conto del contemperamento degli obiettivi indicati nel precedente § 4.1. A tale proposito, si segnala che i suddetti obiettivi possono

essere tra loro anche in contrapposizione: il perseguimento di uno potrebbe infatti comportare il mancato raggiungimento dell'altro.

- 5.2 Sebbene il contesto entro cui il presente documento per la consultazione si colloca sia differente rispetto a quello sottostante il DCO 47/11, alcune delle proposte di seguito evidenziate tengono in considerazione le osservazioni pervenute in risposta a specifici aspetti di interesse già affrontati nel DCO 47/11.

Criteria per la determinazione della componente CCI

- 5.3 Come già illustrato, ai fini della determinazione della componente *CCI*, relativa alla materia prima, si farà unicamente riferimento al prezzo del mercato all'ingrosso. Questo riferimento permette infatti di attribuire a ciascun cliente finale il costo di approvvigionamento all'ingrosso a lui riconducibile, garantendo così la coerenza tra i costi sostenuti dai venditori per l'approvvigionamento del gas naturale e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche (aderenza obt § 4.1, lettera c.).
- 5.4 In particolare, l'Autorità intende definire la componente *CCI* prima dell'inizio di ciascun trimestre come media, ponderata rispetto alle quantità definite al successivo § 5.5, dei prezzi del gas naturale nel mercato all'ingrosso relativi al trimestre in cui detta componente *CCI* si applica.
- 5.5 In particolare, tenuto conto dell'avvio del mercato a termine fisico del gas naturale, l'Autorità intende definire la componente *CCI* a partire dalle quotazioni a termine ivi risultanti. Ai fini della ponderazione dei prezzi verrà considerato un profilo medio nazionale dei clienti in tutela, definito a partire dai profili utilizzati ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi. Ciò comporta tra l'altro che, in continuità con quanto avviene oggi, continuerà ad essere definita una componente *CCI* indifferenziata rispetto alle tipologie di clienti serviti in regime di tutela.
- 5.6 L'adozione di un profilo medio nazionale per il calcolo della componente *CCI* può comportare potenziali distorsioni legate al fatto che il profilo di prelievo dei clienti serviti dal singolo venditore può discostarsi dal profilo assunto alla base del calcolo. Tuttavia, si osserva come tale potenziale distorsione è tanto minore quanto più i prezzi oggetto di ponderazione sono omogenei all'interno del periodo. La nuova metodologia, peraltro, tende comunque ad allineare maggiormente, rispetto all'attuale metodologia, il prezzo praticato ai clienti finali rispetto ai costi sostenuti dai venditore che forniscono tali clienti. L'attuale componente *CCI* risulta quasi completamente indifferenziata rispetto ai diversi periodi temporali in quanto i criteri di aggiornamento sono principalmente legati all'andamento del paniere di prodotti petroliferi preso a riferimento. Ciò comporta che, attualmente, i ricavi conseguiti dai singoli venditori non dipendono da alcun profilo dei clienti finali.
- 5.7 La scelta di definire la componente *CCI* sulla base dei quotazioni trimestrali comporta infatti già una maggiore omogeneità dei prezzi all'interno del periodo rispetto alle attuali modalità di calcolo. In questo modo, peraltro, viene trasferito un segnale di prezzo coerente con la dinamica del valore del gas nel mercato nazionale (aderenza obt § 4.1, lettera c.). D'altra parte ciò comporta un potenziale incremento della volatilità dei corrispettivi (non aderenza obt § 4.1, lettera d.). In generale, infatti, più è breve il periodo dell'aggiornamento, maggiore è la coerenza tra corrispettivi di vendita e costi anche se un accorciamento del periodo può portare ad un aumento della variabilità dei corrispettivi.

- 5.8 Inoltre, in ragione delle nuove modalità di determinazione l'Autorità ritiene che non sia necessario prevedere appositi meccanismi di recupero delle eventuali differenze, positive o negative, tra quanto assunto alla base del calcolo della componente *CCI* prima dell'inizio del trimestre e i prezzi effettivamente realizzatisi in quel trimestre.
- 5.9 Infatti un meccanismo di determinazione dei prezzi, quale quello descritto, basato su un orizzonte temporale trimestrale e considerando le quotazioni a termine minimizza le eventuali necessità di recupero. Il rischio residuo in capo all' esercente relativo a differenze tra i costi di approvvigionamento e i ricavi riconosciuti attraverso la determinazione dei prezzi da applicare ai clienti finali dovrà essere oggetto di apposita assicurazione. In relazione a tale attività il prezzo di cui al § 5.5 sarà pertanto aumentato dell'odierna quota QCI_{gross} della componente *QCI*, definita al comma 6.2, lettera b) della deliberazione ARG/gas 64/09. Verrà invece azzerata la quota QCI_{int} della componente *QCI* di cui al comma 6.2, lettera a) della deliberazione ARG/gas 64/09, dal momento che il suo valore sarà di fatto già incluso nel prezzo di cui al § 5.5 assunto come riferimento per il calcolo della componente *CCI*.
- 5.10 In merito, si osserva altresì che già oggi i venditori che servono clienti in regime di tutela applicano una componente *CCI* il cui andamento è legato a un paniere di prodotti rispetto ai quali i medesimi venditori devono effettuare delle assicurazioni.
- 5.11 La mancata differenziazione dei corrispettivi per tipologie di clienti finali e l'assenza di un apposito meccanismo di recupero vanno incontro anche all'esigenza di semplicità evidenziata nelle risposte al DCO 47/11 (aderenza obt. § 4.1, lettera e.). Peraltro, la metodologia di quantificazione sopra illustrata permette che i meccanismi di quantificazione siano maggiormente certi, noti ex-ante, rispetto ad una metodologia in cui risulti necessario definire un meccanismo di recupero (aderenza obt. § 4.1, lettera f.).

Sistemi di fatturazione

- 5.12 Un ulteriore elemento che, dati gli orientamenti dell'Autorità, può generare potenziali distorsioni è legato al fatto che, a oggi, la fatturazione dei conguagli ai clienti finali, in caso di letture effettive con cadenza superiore al trimestre, avviene secondo un criterio *pro quota die*. Una tale prassi può, tra l'altro, creare distorsioni in tema di corretta attribuzione dei costi ai diversi clienti finali, tanto maggiore, tanto più i prezzi tra un trimestre e l'altro differiscono.
- 5.13 Come già era stato a suo tempo evidenziato nel DCO 47/11, pertanto, una fatturazione basata su modalità di attribuzione dei consumi coerenti con il profilo assunto per il calcolo della componente *CCI* avrebbe il pregio di ridurre tali distorsioni. Sul punto, in risposta al DCO 47/11 erano emerse preoccupazioni da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione, in particolare per quanto riguarda il disallineamento che una simile prassi presenterebbe rispetto alle modalità di attribuzione dei consumi adottate ai fini delle regolazioni fiscali, basate sul criterio del *pro quota die*.
- 5.14 In merito, l'Autorità intende approfondire tali aspetti con gli organi competenti in materia al fine di pervenire a una soluzione coordinata.
- 5.15 Nell'ambito risposte al DCO 47/11 era altresì emersa l'esigenza che per un tale intervento sull'attività di fatturazione fossero previsti tempi sufficienti alla sua implementazione da parte dei venditori.

5.16 Infine appare opportuno sottolineare che, indipendentemente dalle modalità di attribuzione dei consumi e nelle more delle modifiche necessarie nei sistemi di fatturazione, ciascun venditore potrebbe mitigare i potenziali effetti sopra evidenziati attraverso il ricorso alle autoletture da parte dei clienti finali, con effetti potenzialmente benefici per tutti i clienti finali in quanto si potrebbe ridurre il fenomeno dei consumi stimati per lunghi periodi di tempo. Le autoletture utilizzate a cavallo dei trimestri di variazione del prezzo comporterebbero infatti una maggiore coerenza tra i consumi fatturati ai clienti finali e il profilo assunto per il calcolo della componente *CCI*.

Modifica delle altre componenti

5.17 La revisione delle modalità di determinazione della componente *CCI* comporta un avvicinamento dei ricavi derivanti dall'applicazione di tale componente ai costi di approvvigionamento sostenuti da tutti i venditori al dettaglio, siano essi integrati che non integrati.

5.18 L'Autorità ritiene necessario coordinare tale riallineamento ad una revisione del livello delle altre componenti delle condizioni economiche di fornitura, al fine di continuare nel percorso di allineamento delle singole componenti a valori di costo efficienti sostenuti dal venditore al dettaglio (aderenza art 4.1, lettera a.).

5.19 In ragione di quanto finora esposto, l'Autorità intende rivedere le modalità di definizione delle componenti *QT* (relativa al servizio di trasporto), *QOA* (relativa agli oneri aggiuntivi), *QS* (relativa al servizio di stoccaggio), nonché *QVD* (relativa alla commercializzazione al dettaglio).

5.20 Per quanto attiene la componente *QT*, essa dovrà essere rivista per tener conto del fatto che la componente *CCI*, essendo definita a partire dai prezzi del gas naturale nel mercato all'ingrosso, già incorpora i costi di trasporto del gas fino al PSV. Le attuali modalità saranno pertanto riviste al fine di scomputare i corrispettivi di trasporto relativi ai costi in entrata nella rete di trasporto nazionale e i corrispettivi variabili. Coerentemente, dovranno essere scomputati dal calcolo della componente *QOA* tutti gli elementi derivanti dall'applicazione, nel servizio di trasporto, di maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile *CV* applicate al volume immesso monte del PSV.

5.21 In merito alla componente *QS*, la revisione delle modalità di calcolo è principalmente legata alla differenziazione temporale della componente *CCI*. La previsione di determinare la componente della materia prima sulla base dei prezzi di mercato relativi a ciascun trimestre comporta, infatti, un andamento di tale componente legato alla stagionalità, con livelli più alti nel periodo invernale e livelli più bassi nel periodo estivo. Di fatto, attraverso la componente *CCI* differenziata nel tempo il venditore ottiene già ricavi che coprono la modulazione dei prelievi dei clienti di piccole dimensioni. Conseguentemente, la componente *QS* dovrebbe essere posta pari a zero in quanto il costo relativo ai corrispettivi di stoccaggio pagati e la modulazione dei prelievi risultano impliciti nella componente *CCI*.

5.22 Peraltro, occorre segnalare che la determinazione della componente *QS* dovrebbe tenere in considerazione le modalità con cui viene assegnato lo stoccaggio ai diversi operatori per la modulazione dei prelievi dei clienti di piccole dimensioni. In presenza di criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio che, come quello attuale, prevedono una priorità

all'assegnazione a operatori che – direttamente o indirettamente – servono clienti finali civili, come quello attuale, sarebbe infatti opportuno prevedere non solo l'eliminazione della componente *QS*, ma anche la restituzione ai clienti finali della differenza tra il valore dello stoccaggio ed il suo costo.

Componente di copertura/assicurazione

- 5.23 Il meccanismo di copertura/assicurazione illustrato al capitolo 4, se implementato, comporterebbe la necessità di prevedere meccanismi di raccolta/versamento dai/ai clienti finali delle somme da versare/ricevere ai/dai soggetti che erogano il servizio di assicurazione.
- 5.24 In particolare devono essere definite le modalità di determinazione:
- a) dell'ammontare da regolare con i fornitori del servizio di copertura/assicurazione;
 - b) della componente (positiva o negativa) applicata ai clienti finali in relazione al citato ammontare.
- 5.25 In merito all'ammontare di cui al § 5.24, lettera a) il prezzo di esercizio indicato al § 4.16 sarà differenziato mensilmente secondo una regola nota *ex-ante*. L'ammontare da regolare con i fornitori del servizio di assicurazione sarà pertanto determinato, su base annua come differenza tra il prezzo effettivo del mercato all'ingrosso e il prezzo di esercizio indicato al § 4.16. Ai fini della determinazione del livello annuale, verrà considerato il profilo medio nazionale dei clienti in tutela, definito a partire dai profili utilizzati ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi.
- 5.26 In relazione alla componente di assicurazione di cui al § 5.24, lettera b), da applicare ai clienti finali, l'Autorità ritiene necessario definire una componente che debba essere applicata a tutti i clienti aventi potenzialmente diritto al servizio di tutela, non solo ai clienti che effettivamente ne usufruiscono. Ciò permette infatti di non creare potenziali distorsioni nella concorrenza tra i clienti che si avvalgono del servizio di tutela e i clienti nel mercato libero (aderenza art. § 4.1, lettera b.) A tale fine, la componente di assicurazione dell'ammontare da regolare con i fornitori del servizio di copertura/assicurazione sarà definita come:
- a) componente aggiuntiva del servizio di distribuzione da applicare a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di tutela connessi alla rete di distribuzione;
 - b) componente aggiuntiva per il servizio di trasporto da applicare ai clienti diretti aventi diritto al servizio di tutela;
- 5.27 Le imprese distributrici e l'impresa maggiore di trasporto provvederanno poi a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi raccolti analogamente a quanto avviene oggi con le componenti aggiuntive della tariffa di distribuzione e della tariffa di trasporto.
- 5.28 A sua volta la Cassa provvederà a regolare con i soggetti fornitori del servizio di copertura/assicurazione gli importi determinati ai sensi del § 5.25.

Q5: *Si condividono gli orientamenti espressi per la definizione della nuova componente CCI, sia in merito ai prezzi di mercato presi a riferimento, che per il profilo di prelievo proposto (§ 5.4 e 5.5)?*

- Q6:** *Le modifiche illustrate alle vigenti componenti QT, QS e QOA delle condizioni economiche sono correttamente identificate? Si ritiene debbano essere effettuate modifiche ad altre componenti?*
- Q7:** *Le modalità di definizione e raccolta/versamento della futura componente relativa al servizio di assicurazione risultano efficaci? Si ritiene in particolare corretto l'utilizzo di un criterio di determinazione su base media annua?*

6 Esempio

- 6.1 Nella tabella di seguito allegata è riportato un esempio (sulla base delle attuali quotazioni *forward* ed a parità di altre condizioni) degli effetti – in termini di variazioni delle condizioni economiche di riferimento per il cliente tipo del servizio di tutela (sfondo viola) – dell’adozione di un riferimento di mercato per il calcolo della componente CCI, nonché della introduzione di un servizio di assicurazione.
- 6.2 Il prezzo di esercizio del servizio di assicurazione è stato determinato prendendo spunto da quanto ipotizzato al precedente paragrafo 4.20 e considerando due diverse ipotesi, A e B, di determinazione della percentuale di copertura di cui al § 4.28, lettera c).
- 6.3 È opportuno infine notare che, per valutare la congruenza del prezzo di esercizio, si deve tenere conto non solo dell’asimmetria (in termini di volumi) del meccanismo assicurativo proposto, ma anche delle possibilità che il prezzo spot risulti superiore al prezzo di esercizio sull’intero arco temporale di vigenza del meccanismo.

stima delle variazioni % delle condizioni economiche il cliente tipo nel 2013 (lordo imposte - comprensive del servizio di assicurazione) rispetto a quelle in vigore nel trimestre precedente, al netto di eventuali futuri interventi sulla componente QVD				
	QI13	QII13	QIII13	QIV13
nessun intervento	-0,06%	-1,72%	-1,15%	-1,79%
copertura ipotesi A				
da aprile 2013	-0,06%	-7,44%	-0,74%	0,38%
da luglio 2013	-0,06%	-1,72%	-6,52%	0,38%
da ottobre 2013	-0,06%	-1,72%	-1,15%	-5,07%
copertura ipotesi B				
da aprile 2013	-0,06%	-6,05%	-0,83%	-0,12%
da luglio 2013	-0,06%	-1,72%	-5,19%	-0,12%
da ottobre 2013	-0,06%	-1,72%	-1,15%	-4,21%